

News Confindustria Udine 5.2.24

Normativa doganale – Obbligo clausola contrattuale “no Russia” nelle esportazioni di beni sensibili, dal 20 marzo 2024 – Regolamento (UE) n. 2023/2878

Per effetto del dodicesimo pacchetto di sanzioni UE verso la Russia (regolamento (UE) n. 2023/2878, di modifica del regolamento (UE) n. 833/14 – si veda la news del 19 dicembre 2023), a partire dal 20 marzo 2024 i contratti di vendita all'estero (extra-UE), di determinati prodotti e tecnologie sensibili, devono riportare una clausola con la quale si vieta la riesportazione di tali beni in Russia e per un uso in Russia.

La disposizione è contenuta nell'art. 12-oties, che prevede quanto segue:

“Articolo 12 octies

1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

3. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.

....”

I prodotti interessati dalla misura sono: beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, di cui all'allegato XI; carboturbi e gli additivi per carburanti, di cui all'allegato XX; armi da fuoco ed altre armi, di cui all'allegato XXXV; prodotti comuni ad alta priorità, di cui all'allegato XL; armi da fuoco e munizioni, indicate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/12.

Tale clausola, che si riferisce a contratti di fornitura in esportazione verso tutti i Paesi extra-UE (eccetto i Paesi partner elencati nell'allegato VIII, quali USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera), deve altresì prevedere adeguate misure in caso di violazione dell'obbligo contrattuale così previsto.

Per quanto tale clausola contrattuale sia prevista solo per determinati prodotti sensibili sopra indicati, alla luce dei vari pacchetti sanzionatori UE verso la Russia, che hanno introdotto nel tempo sempre maggiori restrizioni all'esportazione di prodotti di vario tipo verso la Russia, potrebbe comunque essere opportuno di inserire una clausola contrattuale nelle forniture extra-UE, nella quale si specifichi il divieto di riesportazione in Russia di tutti i prodotti vietati in base alla normativa dell'Unione europea.

(AF)

